

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03388 Fluvi: Emanazione del provvedimento attuativo della normativa sulla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA .....	124
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	130
5-03389 Fugatti: Acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di Unicredit da parte della Banca centrale di Libia e della <i>Libyan Investment Authority</i> .....	125
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	131

##### COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini .....	126
--	-----

##### RISOLUZIONI:

7-00383 Soglia: Garanzia fideiussoria richiesta ai concessionari del gioco « Bingo » ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	126
--	-----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito (COM 2010) 289 definitivo ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	129
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	129
---	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

##### La seduta comincia alle 14.05.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03388 Fluvi: Emanazione del provvedimento attuativo della normativa sulla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA.**

Alberto FLUVI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), precisando, altresì, che l'Agenzia delle entrate, rispondendo a una sua specifica richiesta, ha preannunciato che sarà emanato entro la fine del prossimo mese di ottobre il provvedimento direttoriale con il quale dovranno essere determinati moda-

lità e termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3.000 euro, in attuazione dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Alberto FLUVI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, in attesa di poter verificare se il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sarà effettivamente emanato entro il prossimo mese di ottobre, come preannunciato dal Sottosegretario.

**5-03389 Fugatti: Acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di Unicredit da parte della Banca centrale di Libia e della *Libyan Investment Authority*.**

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio FUGATTI (LNP), nel rilevare come la stessa risposta del Sottosegretario confermi quanto sia complessa e delicata la questione affrontata dall'atto di sindacato ispettivo, considera importante avere appreso dal Governo che i soggetti libici i quali hanno acquisito azioni Unicredit hanno ottemperato agli obblighi di comunicazione alla Consob, previsti ai sensi dell'articolo 120 del TUF, in capo a coloro che acquisiscono partecipazioni in misura superiore al due per cento del capitale in un emittente azioni quotate avente come Stato membro d'origine l'Italia. Ritiene, comunque che debba essere chiarito se gli acquisti di titoli Unicredit effettuati dai predetti soggetti libici debbano o meno essere considerati riconducibili alla medesima entità, in vista delle ricadute che tale aspetto potrebbe avere ai fini dell'applicazione delle norme recate dallo statuto di

Unicredit in materia di *governance* della banca.

In proposito, osserva, inoltre, come la risposta non abbia chiarito se, prima della conclusione del processo decisionale che ha consentito l'effettuazione dell'operazione, sia stato contattato l'organo delegato alla tutela della sicurezza nazionale istituito presso il Ministero degli affari esteri.

Sottolinea quindi come, al momento, occorra verificare se, in base alla normativa vigente, le partecipazioni acquisite in UniCredit Banca Spa dalla Central Bank of Libya, tramite la controllata Libyan Foreign Bank, dalla Libyan Investment Authority, nonché, tramite la controllata Aabar Luxembourg Sarl, dall'International Petroleum Investment Company debbano essere sommate, in quanto riconducibili a un'unica entità, pur esprimendo dubbi circa la concreta possibilità che possano essere ottenuti, anche da parte delle competenti autorità libiche, elementi utili ai fini del predetto accertamento.

Sottolinea altresì come la propria parte politica, pur non essendo pregiudizialmente contraria all'ingresso di soggetti esteri nelle banche italiane, esprime tuttavia il suo dissenso politico in merito alle operazioni di acquisizione di azioni di Unicredit concluse dalle predette società libiche, in quanto esse potrebbero mettere a repentaglio il radicamento territoriale dell'istituto di credito, il quale, essendo stato originato da un processo di aggregazione cui hanno partecipato molte Casse di risparmio operanti nel Settentrione, ha da sempre costituito un punto di riferimento fondamentale per il tessuto imprenditoriale di tale area del Paese.

Auspica, infine, che l'audizione dell'amministratore delegato di Unicredit, che dovrebbe avere luogo nelle prossime settimane, permetta alla propria parte politica di avere rassicurazioni per quanto riguarda sia il rispetto della normativa vigente in materia di partecipazioni in emittenti quotate sia il mantenimento del predetto legame territoriale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 15 settembre 2010.*

**Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.**

**C. 2699-ter**, approvata dal Senato, **C. 1964 Barbato**, **C. 3544 Pagano** e **C. 3589 Bragantini**.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**7-00383 Soglia: Garanzia fideiussoria richiesta ai concessionari del gioco « Bingo ».**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Gerardo SOGLIA (PdL) illustra la propria risoluzione, la quale interviene sulla normativa relativa all'ammontare della fideiussione bancaria che i concessionari del gioco del Bingo sono tenuti a prestare all'Amministrazione finanziaria, per l'importo di 516.456,89 euro, come disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge n. 133 del 1999.

Al riguardo evidenzia come la predetta fideiussione – originariamente finalizzata

a garantire sia il rispetto degli obblighi organizzativi assunti dai concessionari in base alle convenzioni stipulate con l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sia il pagamento del prelievo erariale sulle cartelle di gioco – abbia perduto, a distanza di circa dieci anni dall'attribuzione delle concessioni, gran parte della sua ragion d'essere, atteso, per un verso, che i concessionari hanno già ottemperato ai predetti obblighi organizzativi e, per altro verso, che il prelievo erariale su ciascuna cartella viene da tempo applicato al momento del ritiro delle stesse o, al massimo, entro sessanta giorni da tale data.

Sottolinea, altresì, come l'anzidetto obbligo di fideiussione, che costituisce un onere finanziario rilevante, si sia rivelato fonte di ulteriori difficoltà nel caso, affrontato dalla propria interrogazione n. 5-03256, svolta nella seduta dello scorso 21 luglio, in cui il soggetto fideiussore sia stato oggetto di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2 del TUB.

Rileva, peraltro, come l'esigenza di una rimodulazione del predetto obbligo di garanzia derivi anche dalle difficoltà che alcuni concessionari incontrano nel reperire le fideiussioni, in considerazione della scarsa propensione del sistema bancario ad erogare finanziamenti alle imprese nell'attuale scenario economico e finanziario, e risponda, in buona sostanza, alla necessità di sollevare il più possibile i concessionari stessi da un onere finanziario che rischia, in molti casi, di pregiudicarne la stessa sopravvivenza economica.

In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative di carattere normativo volte a rivedere la disciplina relativa all'obbligo, per i concessionari del gioco del Bingo, di prestare fideiussione, segnatamente modulando l'importo della garanzia richiesta a ciascun concessionario sulla base del numero di cartelle da questo ritirate durante l'anno precedente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno consentire al Governo di valutare in tutti i suoi aspetti la risoluzione, la quale si pone l'obiettivo fondamentale di rimodulare l'ammontare delle fideiussioni richieste ai concessionari del gioco del Bingo, alla luce delle evoluzioni del settore.

Rileva infatti come, al momento del rilascio delle concessioni originarie, la richiesta di fideiussione di importo elevato fosse motivata dall'esigenza di assicurare l'effettuazione, da parte dei concessionari, degli investimenti infrastrutturali richiesti, nonché di tutelare gli interessi dell'Erario rispetto al pagamento delle cartelle di gioco, mentre ora, trascorsi nove anni dal rilascio delle predette concessioni, tali fideiussioni hanno ormai una diversa finalità, considerato che le infrastrutture delle sale sono state realizzate e le cartelle di gioco vengono pagate dai concessionari stessi al momento del loro ritiro.

Matteo BRAGANTINI (LNP), pur riconoscendo che l'atto di indirizzo ha una propria *ratio*, ritiene opportuno approfondire ulteriormente la materia da esso affrontata, tenendo conto, da un lato, del fatto che è prossima la scadenza delle convenzioni stipulate con i concessionari dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e, dall'altro, che la maggior parte di tali soggetti ha già prestato la fideiussione richiesta dalla normativa vigente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Bragantini, precisa come tutti i concessionari dei giochi del Bingo debbano necessariamente dotarsi di idonea garanzia fideiussoria, pena la decadenza dalle concessioni. Fermo restando tale aspetto, ribadisce come alcune delle esigenze di garanzia che motivavano l'obbligo di prestare una fideiussione di un miliardo di lire, siano state superate, in quanto gli obblighi di natura infrastrutturale ed organizzativa richiesti in sede di rilascio delle concessioni sono stati ormai ottemperati dagli operatori. In tale contesto

occorre inoltre considerare come, alla luce della recente crisi finanziaria, il costo delle garanzie fideiussorie è notevolmente lievitato, ponendo alcuni concessionari, che spesso risultano già esposti per altri motivi nei confronti del sistema bancario, nell'impossibilità di ottenere fideiussioni di importo tanto rilevante.

Gerardo SOGLIA (PdL) osserva come la problematica oggetto dell'atto di indirizzo sia stata portata alla sua attenzione, come chiarito in occasione dello svolgimento della richiamata interrogazione del 21 luglio scorso, da talune associazioni di categoria, le quali hanno evidenziato la situazione paradossale nella quale si sono trovati alcuni concessionari, i quali, dopo avere corso il rischio di vedersi revocare la concessione per inidoneità delle fideiussioni prestate dalla Banca Popolare di Garanzia, società cooperativa per azioni posta in liquidazione coatta amministrativa nel dicembre del 2009, sono stati costretti a presentare all'AAMS una nuova garanzia, che ha comportato, in un momento già difficile, l'assunzione di ulteriori oneri finanziari, senza peraltro riuscire, in molti casi, ad ottenere la cancellazione della precedente fideiussione presso la Centrale di rischi della Banca d'Italia.

Sottolinea, quindi, come la rimodulazione delle fideiussioni richiesta dalla risoluzione, consenta di dare soluzione – senza comportare oneri per l'Erario – ad un problema avvertito da imprenditori operanti in tutto il territorio nazionale, causato dalle mutate condizioni del mercato e del comparto finanziario.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ancora in riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Bragantini, ricorda che una parte delle concessioni per il gioco del Bingo è stata rinnovata, mentre altre concessioni verranno prossimamente a scadenza. Ritiene quindi che un'eventuale rimodulazione dell'importo della garanzia fideiussoria richiesta in sede di rinnovo

delle concessioni stesse, possa consentire agli operatori del settore di dedicare maggiori risorse al rinnovamento e miglioramento delle sale di gioco.

Francesco BARBATO (IdV), nell'invitare il presentatore e la Commissione ad approfondire ulteriormente la problematica oggetto dell'atto di indirizzo, osserva, preliminarmente, come non possano essere considerati del tutto esenti da colpe quei concessionari che, per munirsi della richiesta fideiussione, si sono rivolti alla Banca Popolare di Garanzia, sia pure conoscendo le difficoltà in cui si trovava la predetta banca, la quale è stata infatti sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre, ritiene necessario rivedere la normativa in materia di concessioni di gioco, anche in considerazione del fatto che ulteriori situazioni di inadempimento potrebbero determinarsi nel prossimo futuro, causando una rilevante esposizione dei concessionari nei confronti dello Stato.

In tale contesto, considera inopportuna una riduzione *tout court* delle garanzie prestate dai concessionari del gioco del Bingo all'Amministrazione finanziaria, sottolineando come l'esigenza di tutelare efficacemente l'interesse pubblico induca a non procedere in maniera approssimativa e richieda, al contrario, una verifica il più possibile oculata di tutte le implicazioni collegate alle opzioni astrattamente ipotizzabili.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in relazione alle osservazioni del deputato Barbato, ritiene che proprio la delicatezza delle questioni sottese alla disciplina del settore dei giochi motivi l'esigenza del Governo di valutare con attenzione il contenuto dell'atto di indirizzo.

Gerardo SOGLIA (PdL) ritiene che non si possa imputare alcuna colpa ai concessionari che presentino fideiussioni rilasciate da banche successivamente poste in liquidazione coatta amministrativa, soprattutto in ragione del fatto che compete

alla Banca d'Italia la vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari.

Cosimo VENTUCCI (PdL) ricorda che, al momento del primo rilascio delle concessioni relative al Bingo, tutta la normativa relativa al settore era stata definita per garantire la massima tutela degli interessi dell'Erario ed evitare ogni rischio di infiltrazione malavitosa in un settore che, in passato, aveva posto taluni problemi sotto questo profilo.

In particolare, la fissazione di una fideiussione di importo piuttosto elevato era volta ad assicurare l'effettuazione dei necessari investimenti infrastrutturali ed organizzativi da parte dei concessionari, nonché a garantire l'effettivo pagamento all'Erario delle cartelle di gioco che, a quell'epoca, avveniva dopo sei mesi dall'acquisto delle cartelle stesse.

A distanza di oltre nove anni, l'evoluzione del settore e le modifiche intervenute nel quadro normativo hanno profondamente mutato tale situazione, sia in quanto gli investimenti richiesti sono stati ormai effettuati dagli operatori, sia in quanto il pagamento delle cartelle di gioco avviene contestualmente al loro ritiro da parte dei concessionari. Pertanto occorre rivedere la disciplina concernente la garanzia fideiussoria richiesta ai concessionari stessi, evitando di arroccarsi in un conservatorismo miope che rischia di pregiudicare le prospettive del comparto, tanto sotto il profilo imprenditoriale quanto sotto quello occupazionale.

Ritiene quindi che la risoluzione in discussione possa costituire un utile stimolo a rivedere tali aspetti, auspicando che le decisioni in materia, da parte della Commissione e del Governo tengano conto, sia pure in un contesto prudenziale, dell'esperienza maturata in materia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare nella prossima settimana.

**La seduta termina alle 14.55.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito.**

**(COM 2010) 289 definitivo.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che comunicherà al Presidente della Camera l'avvio, da parte della Commissione, dell'esame della Proposta di regolamento, affinché ne possa essere informato il Governo, ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 15 settembre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

## ALLEGATO 1

**5-03388 Fluvi: Emanazione del provvedimento attuativo della normativa sulla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere a che punto sia l'*iter* per l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122), concernente le comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate.

Al riguardo si osserva che la disposizione in argomento, introducendo l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, ha la finalità di permettere una rapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasione per una mirata ed immediata azione di controllo.

Infatti, l'analisi e l'incrocio dei dati acquisiti consentiranno una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d'affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni nonché l'individuazione di spese e

consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell'accertamento sintetico.

La limitazione dell'obbligo di comunicazione telematica alle operazioni di importo unitario superiore a 3.000 euro consentirà, inoltre, di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta platea dei titolari di partita IVA, escludendo milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo in questione appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione.

Ciò posto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che sono in corso le attività finalizzate alla predisposizione e alla emanazione del provvedimento attuativo della disposizione in parola, unitamente alle specifiche tecniche e alle relative istruzioni in base alle quali dovrà effettuarsi la comunicazione telematica.

## ALLEGATO 2

**5-03389 Fugatti: Acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di Unicredit da parte della Banca centrale di Libia e della *Libyan Investment Authority*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'On. Fugatti ed altri pongono quesiti in ordine alle notizie di stampa secondo le quali il fondo *Aabar*, facente capo all'emirato di *Abu Dhabi*, avrebbe acquistato il 4,99 per cento del capitale di UniCredit Banca S.p.A.; acquisizione che farebbe seguito all'acquisto del 4,988 per cento della Banca italiana da parte della Banca Centrale di Libia e del 2,075 per cento della *Libyan Investment Authority*.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, nel premettere che lo Statuto di Unicredit (articolo 5, comma 16) non prevede limiti al possesso azionario, ma stabilisce che nessun avente diritto al voto possa esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto a voto, ha comunicato che l'Autorità di Vigilanza segue con attenzione l'evoluzione degli assetti azionari delle banche, che assumono rilevanza sia ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di partecipazioni nel capitale delle stesse, che per il complessivo impatto sui profili gestionali e strategici degli intermediari medesimi.

La Banca di Italia ha precisato, inoltre, di aver prontamente provveduto ad interessare Unicredit per acquisire elementi sulla vicenda, che saranno valutati per l'adozione di eventuali ulteriori iniziative di competenza.

Sulla questione, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che, ai sensi del citato articolo 120

del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, « coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob ».

La Consob ha, inoltre, stabilito con proprio regolamento che detta comunicazione è dovuta al raggiungimento, al superamento e alla riduzione al di sotto di ulteriori determinate soglie (Il Regolamento n. 11971 del 1999 individua ulteriori soglie rispetto al due per cento nel 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento, 30 per cento, 35 per cento, 40 per cento, 45 per cento, 50 per cento, 66.6 per cento, 75 per cento, 90 per cento e 95 per cento del capitale). La relativa comunicazione è poi resa pubblica dalla Consob mediante diffusione sul proprio sito internet e dalla società di gestione del mercato di borsa attraverso il circuito informativo elettronico NIS (*Network Information System*).

Tale comunicazione è dovuta per le partecipazioni detenute da chiunque (persona fisica o giuridica, italiana o estera) in via diretta o in via indiretta anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo ricorre, ai sensi dell'articolo 93 del citato Testo Unico, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2359, primo comma, del codice civile, anche nel caso di esercizio dell'influenza dominante in virtù di particolari contratti o clausole o in virtù di accordi con altri soci.

In questo quadro normativo di riferimento, con comunicazione inviata, ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs. n. 58 del 1998 (« Tuf »), in data 11 novembre 2008 la *Central Bank of Libya* (« CBL ») ha comunicato alla Consob di detenere una partecipazione pari al 4,613 per cento al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in UniCredit; partecipazione posseduta, per il 4,052 per cento, in via diretta e, per lo 0,561 per cento, tramite la controllata *Libyan Foreign Bank* (« LFB »).

Tale comunicazione è stata resa nota al mercato dalla Consob, ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni (« Regolamento Emittenti »), in data 13 novembre 2008, con le citate modalità di pubblicazione.

Con comunicazione del 23 giugno 2010 l'*International Petroleum Investment Company* (« IPIC »), con sede in *Abu Dhabi*, ha comunicato alla Consob di possedere in via indiretta, ossia tramite la controllata *Aabar Luxembourg Sarl* (« Aabar »), una partecipazione pari al 4,991 per cento al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in UniCredit. Detta comunicazione è stata resa nota al mercato dalla Consob, con le consuete modalità di pubblicazione, in data 24 giugno 2010.

Infine, con comunicazione inviata in data 3 agosto 2010, la *Libyan Investment Authority* (« LIA ») ha comunicato di avere acquisito direttamente una partecipazione pari al 2,075 per cento, al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in UniCredit. Tale comunicazione è stata resa nota al mercato dalla Consob, con le citate modalità, in data 4 agosto 2010.

Al fine di verificare se la normativa sopra descritta sia stata correttamente applicata dai predetti investitori libici (CBL e LIA), ossia per riscontrare se, in base alla normativa stessa, sia necessario aggregare le predette partecipazioni in una sola dichiarazione in quanto riferibili ad un'unica entità, la Consob, in data 26 agosto 2010, ha inviato due richieste di informazioni alla CBL ed alla LIA per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli, informandone contestualmente la Direzione Generale per i Paesi del Mediterraneo e del Mediterraneo e del Medio Oriente del Ministero degli Affari Esteri.

Obiettivo di tali richieste è quello di accertare la percentuale aggiornata di capitale detenuto dai predetti soggetti, nonché i rapporti partecipativi esistenti tra gli stessi, l'esistenza tra essi di accordi di voto, di blocco o di consultazione, che prevedano l'acquisto di ulteriori azioni Unicredit, nonché le modalità di assunzione delle decisioni in ordine all'esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni detenute da *Central Bank of Libya*, *Libyan Foreign Bank* e *Libyan Investment Authority*.

In proposito, il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato di aver inviato alle Autorità Libiche, per il tramite dell'Ambasciata a Tripoli, una richiesta di informazioni utili all'indagine.

A tutt'oggi non è ancora pervenuta alcuna risposta.

Pertanto, gli accertamenti da parte delle Autorità di Vigilanza sulla vicenda sono tuttora in corso.